



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 602

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attuazione della deliberazione n. 1561/2020 - approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi e degli indennizzi, previsti dagli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dall'evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020 che ha colpito i Comuni situati nel bacino del Torrente Noce e del fiume Sarca.

Il giorno **16 Aprile 2021** ad ore **14:12** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

Nella giornata di giovedì 1 ottobre 2020 il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna ha emesso un avviso di allerta per le giornate successive, a causa dei temporali e del forte vento attesi, tali da comportare profili di criticità idrogeologica e idraulica, nonché possibili interruzioni della viabilità.

In linea con le previsioni di cui all'avviso di allerta sopra citato, nella tarda mattinata di sabato 3 ottobre 2020 si sono verificati forti rovesci temporaleschi.

L'evento meteorologico ha colpito il territorio trentino con maggiore intensità nella parte occidentale, facendo osservare, nella giornata di sabato 3 ottobre, le principali criticità lungo le aste del torrente Noce e del fiume Sarca, a causa dei significativi livelli idrometrici raggiunti.

Con delibera n. 1561 del 9 ottobre 2020, la Giunta provinciale ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo che ha colpito, nei giorni 2-4 ottobre 2020, i Comuni di Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine, Comano Terme, Drena, Dro, Fiavè, Giustino, Ledro, Madruzzo, Massimeno, Molveno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tenno, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi, Bresimo, Caldes, Cavizzana, Cis, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Livo, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi, Rumo, Terzolas, Vermiglio, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della l.p. 9 del 2011, al fine di autorizzare la concessione di contributi o indennizzi a favore dei soggetti danneggiati, nonché per la ripresa delle normali condizioni di vita.

Tale dichiarazione è resa necessaria dall'art. 66 della legge provinciale n. 9 del 2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" al fine di autorizzare gli interventi di ripristino e ricostruzione dei danni causati dall'evento calamitoso, nell'ambito dei quali sono previsti anche contributi e indennizzi ai soggetti privati, cittadini e imprese, sulla base di criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.

In deroga ai principi generali riguardanti la definizione dei criteri per la concessione di contributi, il legislatore provinciale è da ultimo intervenuto con una modifica del citato art. 66, introducendo il comma 2 bis, in cui si stabilisce che la Giunta provinciale può specificare le tipologie e le misure da applicare con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge provinciale nel Titolo X, capo III, in relazione alla singola calamità dichiarata.

Con deliberazione di Giunta n. 1673 di data 23 ottobre 2020, a valle delle verifiche tecniche e delle valutazioni di stima effettuate in collaborazione con i comuni interessati, la Provincia ha approvato i criteri e le modalità per la concessione a soggetti privati dei contributi e indennizzi di cui agli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011. Tali contributi e indennizzi erano diretti a sostenere i cittadini e le attività economiche in relazione agli oneri di spesa che gli stessi devono sopportare per il ripristino e la riparazione dei danni arrecati alle seguenti tipologie di beni e attività:

1. abitazioni e loro pertinenze, ivi compresi gli impianti e i lavori di sgombero, arredi e attrezzature principali;
2. attività agricole;
3. altre attività economiche, siano esse aziendali che di lavoro autonomo.

Considerato che, in riferimento alle attività della pesca e acquacoltura, dei consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado e delle attività economiche diverse

dall'agricoltura non erano pervenute segnalazioni di specifici danni e che tuttavia l'attività diretta all'accertamento di eventuali danni era ancora in corso, la deliberazione n. 1673/2020 ha demandato a un successivo provvedimento l'approvazione dei criteri per la concessione di contributi per le sopra citate attività economiche.

A seguito degli accertamenti e delle verifiche necessarie, compiute nel tardo autunno e inverno, si stima che l'ammontare della spesa relativa ai contributi e indennizzi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, dei consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado e delle attività economiche diverse dall'agricoltura, necessari per fronteggiare i danni causati dall'alluvione dell'ottobre 2020, è preventivamente quantificabile in complessivi Euro 860.000,00.= così ripartiti:

- _ Euro 300.000,00, relativamente al settore dell'acquacoltura;
- _ Euro 300.000,00, relativamente al settore dei consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado;
- _ Euro 260.000,00 per il settore delle attività economiche diverse dall'agricoltura.

Il Regolamento (UE) 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sulla base di tale regolamento il regime di aiuto proposto con il presente provvedimento, per la parte riguardante il settore della pesca e dell'acquacoltura, risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato ed è esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, in quanto soddisfa tutte le condizioni di cui al Capo I del sopra citato Regolamento (Ue) n. 1388/2014 nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

In particolare l'art. 44 del Reg. (UE) n. 1388/2014 definisce gli aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La Decisione del 27/01/2016 C(2016) 279 finale della Commissione, prevede che le iniziative realizzate dai Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario non possono essere considerate aiuti di stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni richieste dall'art. 107 del TFUE.

Le agevolazioni previste per le attività economiche diverse dall'agricoltura sono erogate in regime di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Per ciascuna delle tipologie di danno sono stati definiti specifici criteri, tenuto conto delle differenti fonti normative, nonché delle peculiarità e caratteristiche dei beni interessati che sono contenuti negli ALLEGATI 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto.

Le domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti vanno presentate dall'ottavo giorno successivo all'approvazione della presente deliberazione ed entro i successivi sessanta giorni; i relativi procedimenti decorrono a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione.

L'approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande viene demandata a specifica determinazione dei dirigenti delle strutture competenti.

Le modalità di presentazione delle domande sono descritte analiticamente nei criteri allegati .

La strutture organizzative della Provincia a cui vanno indirizzate le domande sono:

- il Servizio Agricoltura per gli incentivi alle attività agricole per i danni relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura nonché per i consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado;
- l'Agenzia Provinciale per gli incentivi alle attività economiche per quanto riguarda i danni relativi ad attività economiche diverse dall'agricoltura.

I contributi e gli indennizzi previsti nel presente atto sono finanziati sul capitolo "Fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita a seguito di calamità" del bilancio provinciale.

Acquisiti i pareri del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 259648 di data 15 aprile 2021, del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea prot. n. 258899 di data 15 aprile 2021 e del Servizio Legislativo prot. n. 260112 di data 16 aprile 2021.

Alla spesa derivante da questo provvedimento, pari complessivamente a euro 860.000,00, si fa fronte con prenotazioni fondi sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art.56 e dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, come di seguito specificato, dando atto che si potrà procedere a una compensazione tra le prenotazioni nella misura del 20%:

- Euro 300.000,00, relativamente al settore dell'acquacoltura;
- Euro 300.000,00, relativamente al settore dei consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado;
- Euro 260.000,00 per il settore delle attività economiche diverse dall'agricoltura.

Inoltre a seguito di una minore previsione di spesa di euro 300.000,00 relativa al contributo per i danni agli immobili adibiti ad abitazione, pertinenze, impianti, arredi e attrezzature principali, oltre che a una minore previsione di spesa di euro 360.000,00 relativa al contributo per i danni alle attività agricole, con il presente provvedimento si provvede a ridurre la somma prenotata con la delibera n. 1673 di data 23 ottobre 2020, come di seguito, dando atto che tali importi torneranno disponibili sugli stessi capitoli:

- la riduzione della prenotazione fondi n. 2017127-001 dell'importo di euro 300.000,00 sul capitolo 808224 dell'esercizio finanziario 2021;
- la riduzione della prenotazione fondi n. 2017128-001 dell'importo di euro 360.000,00 sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina della attività di protezione civile in provincia di Trento);
- vista la propria deliberazione n. 1561 del 9 ottobre 2020;
- visto il Regolamento (Ue) n. 1407/2013 di data 18 dicembre 2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»);
- visto il Regolamento (Ue) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura);

- visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, art. 56 e allegato 4/2;
- visti gli altri atti citati in premessa;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e le modalità per la concessione a favore dei soggetti che esercitano le attività di pesca e acquacoltura, dei contributi e indennizzi di cui all'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e le modalità per la concessione a favore dei consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado, dei contributi e indennizzi di cui all'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a favore dei soggetti privati che esercitano attività economiche diverse dalle attività agricole, dei contributi e indennizzi di cui all'articolo 72 della legge 1 luglio 2011, n. 9, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);
4. di dare atto che l'approvazione del sopra citato Allegato 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in quanto rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento stesso (Capo I e Capo III, articolo 44);
5. di incaricare il Dirigente del Dipartimento Agricoltura di comunicare alla Commissione Europea la documentazione e le informazioni relative al regime di aiuto ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, per quanto di competenza del settore della pesca e dell'acquacoltura;
6. di dare atto che le agevolazioni previste per le attività diverse dalla pesca e acquacoltura e dei Consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2°, sono erogate in regime di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e di dare altresì atto che la Decisione del 27/01/2016 C(2016) 279 finale della Commissione, prevede che le iniziative realizzate dai Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario, non possono essere considerate aiuti di stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni richieste dall'art. 107 del TFUE ;
7. di stabilire che le domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti vanno presentate dall'ottavo giorno successivo all'approvazione della presente deliberazione ed entro i successivi sessanta giorni;
8. di demandare a successive determinazioni dei dirigenti delle strutture competenti l'approvazione della relativa modulistica;

9. di ridurre, per le motivazioni esposte in premessa, le prenotazioni fondi precedentemente assunte con la delibera n. 1673 di data 23 ottobre 2020, come di seguito, dando atto che tali importi torneranno disponibili sugli stessi capitoli:
 - la prenotazione fondi n. 2017127-001 dell'importo di euro 300.000,00 sul capitolo 808224 dell'esercizio finanziario 2021;
 - la prenotazione fondi n. 2017128-001 dell'importo di euro 360.000,00 sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2021;

10. di far fronte alla spesa derivante da questo provvedimento, pari complessivamente ad euro 860.000,00, con prenotazioni fondi di pari importo sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, dando atto che si potrà procedere a una compensazione tra le prenotazioni nella misura del 20%:
 - Euro 300.000,00, relativamente al settore dell'acquacoltura;
 - Euro 300.000,00, relativamente al settore dei consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado;
 - Euro 260.000,00 per il settore delle attività economiche diverse dall'agricoltura.,

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;

12. di dare specifica informazione del presente provvedimento ai comuni interessati dalla calamità, nonché ai soggetti danneggiati dall'evento se noti all'amministrazione provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 15:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO 1– Agricoltura settore Acquacoltura e Pesca

Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”, per l'indennizzo dei danni all'acquacoltura e pesca.

Delibera della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020 che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo dei giorni 2-4 ottobre 2020.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il settore dell'acquacoltura i contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 44 del Regolamento UE n. 1388 del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore imprese agricole attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al sopra citato regolamento Ue, per le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le imprese agricole come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a); attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Delimitazione dei Comuni interessati alla calamità, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020: Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine, Comano Terme, Drena, Dro, Fivè, Giustino, Ledro, Madruzzo, Massimeno, Molveno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tenno, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi, Bresimo, Caldes, Cavizzana, Cis, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Livo, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi, Rumo, Terzolas, Vermiglio.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile a risarcimento per ciascuna domanda, è di Euro 2.000,00.

L'indennizzo complessivamente concedibile non può superare euro 200.000,00.

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (Ue) n. 1388/2014 saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 02/10/2020, relative alle perdite di reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi dal 02/10/2020.

Nello specifico il risarcimento per la perdita di reddito dovrà essere calcolato secondo i parametri stabiliti dall'art. 44, punto 7, del Regolamento UE n. 1388/2014:

$$\text{Mancato reddito } E = (A-B) - C + D$$

A = (quantità media annua del prodotto ottenuto negli anni 2017-2018-2019 oppure produzione media triennale calcolata sugli anni 2015-2016-2017-2018-2019 escludendo il valore più alto e il più basso) X (prezzo medio di vendita ricavato)

B = (quantità prodotto ottenuto nell'anno 2020 o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione) X (prezzo medio di vendita ricavato)

C = costi non sostenuti a causa della calamità (ad es. costo per alimentazione)

D = altri costi sostenuti a seguito della calamità

(ad es. costi per la rimozione dei detriti dalle vasche – a fattura)

Fa parte della spesa ammissibile a risarcimento anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità.

4.1 Disposizioni generali

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole attive nel settore della pesca e acquacoltura, come definite al punto 2 “beneficiari”, che hanno una sede operativa in Provincia di Trento, relativamente a danni subiti su superfici situate nella Provincia di Trento, come indicato nella delimitazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561/2020 ed elencati al precedente punto 2.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato. Il fascicolo aziendale rappresenta lo strumento per la verifica delle caratteristiche dell'azienda ai fini dell'ammissibilità della domanda.
3. Per le particelle e/o le strutture soggette al danno subito e risarcibile ai sensi del presente provvedimento, che devono essere presenti nel fascicolo aziendale, è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualifichino l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

La percentuale di contributo è prevista **nel 75%** della spesa ammissibile, **ridotta al 60%** nel caso in cui la produzione agricola o i mezzi di produzione non siano assicurati.

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno per le quali viene richiesto l'indennizzo siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dei pagamenti nell'ambito delle polizze assicurative.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l'importo dell'indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull'importo risultante sarà calcolato il 75%.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale in un'unica soluzione.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dall'ottavo giorno successivo all'approvazione della presente deliberazione ed entro sessanta giorni, esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate corredate della documentazione elencata al successivo punto 6.3.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, dovranno essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;

6.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) ubicazione dell'impresa; c) elenco e tipologia dei danni subiti per la quantificazione dell'indennizzo.

La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle vigenti disposizioni.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere:

-  l'indicazione delle particelle oggetto di intervento;
-  l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
-  la richiesta di erogazione dell'indennizzo con indicazione del codice Iban.

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) eventuale documentazione fotografica e breve relazione attestante il danno subito;

- b) perizia di stima a firma di un professionista abilitato che quantifichi il mancato reddito. Dovranno essere forniti nel dettaglio tutti i dati per il calcolo come indicato nel precedente punto 4, (ad es. registri di carico e scarico dell'allevamento, fatture di vendita del pesce, fatture per lo smaltimento dei pesci morti, fatture per la rimozione dei detriti dalle vasche)
- c) nella domanda sarà presente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che prevede l'indicazione delle particelle oggetto di danno e il relativo titolo d'uso.

6.4 Documentazione aggiuntiva

Entro i termini previsti dal successivo punto 6.5 dovrà essere presentato, qualora in essere, il documento attestante eventuali risarcimenti richiesti, attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

6.5 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale ed ammontare dell'indennizzo spettante.

Entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione dell'indennizzo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Le domande saranno esaminate ed approvate con il provvedimento di concessione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio nell'esercizio 2021.

Nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione dell'indennizzo. E' possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92.

Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione la struttura competente provvederà all'erogazione dell'indennizzo.

Dell'avvenuta concessione o del diniego sarà data comunicazione al richiedente.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

7. CONTROLLI

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

ALLEGATO 2 – Consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per l'indennizzo dei danni alle attività agricole nell'ambito delle attività svolte dai Consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado.

Delibera della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020 che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo dei giorni 2-4 ottobre 2020.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano per indennizzare i Consorzi di miglioramento fondiario di 1° e 2° grado, che hanno subito danni a seguito dell'intenso fenomeno di maltempo dei giorni 2-4 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 e della deliberazione n. 1561 del 9/10/2020 che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità.

Delimitazione dei Comuni interessati alla calamità, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020: Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine, Comano Terme, Drena, Dro, Fiavè, Giustino, Ledro, Madruzzo, Massimeno, Molveno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tenno, Tione di Trento, Tre Ville, Valledaghi, Bresimo, Caldes, Cavizzana, Cis, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Livo, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi, Rumo, Terzolas, Vermiglio.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento i seguenti soggetti elencati all'art. 2, comma 1, lettera g) della L.P. n. 4/2003: Consorzi di Miglioramento Fondiario (CMF) di I e II grado riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile a risarcimento per ciascuna domanda, è di Euro 5.000,00.

L'indennizzo complessivamente concedibile non può superare euro 200.000,00.

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi del presente provvedimento sarà ritenuto ammissibile l'indennizzo relativo a danni materiali (direttamente riconducibili all'evento calamitoso) ad attivi relativi agli impianti di irrigazione, esclusa la rete di distribuzione a servizio dei singoli appezzamenti aziendali.

Calcolo del danno

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non può superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito di calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

Le voci di spesa considerate per il calcolo del costo di riparazione devono far riferimento al prezzario PAT vigente. Non sono ammessi eventuali costi per materiali di consumo.

Fa parte della spesa ammissibile a risarcimento anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità.

4.1 Disposizioni generali

Gli investimenti realizzati dai Consorzi Irrigui e di Miglioramento fondiario sono considerati di interesse collettivo e di pubblica utilità ed inoltre sono intesi a favorire una pluralità di beneficiari non identificati in una particolare categoria economica.

L'aiuto previsto dal presente provvedimento riguarda il risarcimento di un danno a seguito di dichiarata calamità naturale.

Come emerge anche dalla Decisione dd. 27/01/2016 C(2016) 279 final della Commissione, le iniziative realizzate dai Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario, **non possono essere considerati aiuti di stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni richieste dall'art. 107 del TFUE.**

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

La percentuale di contributo è prevista **nel 75%** della spesa ammissibile, **ridotta al 60%** nel caso in cui gli impianti non siano assicurati.

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno per le quali viene richiesto l'indennizzo siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dei pagamenti nell'ambito delle polizze assicurative.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l'importo dell'indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull'importo risultante sarà calcolato il 75%.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale in un'unica soluzione.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dall'ottavo giorno successivo all'approvazione della presente deliberazione ed entro sessanta giorni, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), utilizzando la casella di posta intestata al Consorzio, allegando il documento di identità del legale rappresentante.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate corredate della documentazione elencata al successivo punto 6.3.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, dovranno essere presentate all'indirizzo Pec del Servizio Agricoltura: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

6.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle vigenti disposizioni.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere:

- che le particelle fondiarie che beneficeranno degli interventi sono nelle disponibilità del Consorzio richiedente e che ricadono nel territorio di competenza all'interno del perimetro;
- l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
- che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa;
- la richiesta di erogazione dell'indennizzo con indicazione del codice Iban.

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Perizia di stima a firma di un professionista abilitato che quantifichi il danno subito e il valore del bene immediatamente prima dell'evento calamitoso e attesti il nesso di causalità tra la calamità e il danno subito. La perizia deve contenere il calcolo del danno subito così come indicato al precedente punto 4, paragrafo 1.
2. Qualora non già ricompresi nella perizia di stima :
 - (a) documentazione fotografica dettagliata dei danni subiti oggetto della perizia di stima;
 - (b) sintetica relazione tecnica descrittiva del danno subito con riportate le particelle interessate e il relativo titolo d'uso.

6.4 Documentazione aggiuntiva

Entro i termini previsti dal successivo punto 6.5 dovrà essere presentato, qualora in essere, il documento attestante eventuali risarcimenti richiesti, attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

6.5 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale ed ammontare dell'indennizzo spettante.

Entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione dell'indennizzo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Le domande saranno esaminate ed approvate con il provvedimento di concessione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio nell'esercizio 2021.

Nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione dell'indennizzo. E' possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92.

Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione la struttura competente provvederà all'erogazione dell'indennizzo.

Dell'avvenuta concessione o del diniego sarà data comunicazione al richiedente.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

7. CONTROLLI

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

ALLEGATO 3 – Attività economiche e di lavoro autonomo

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”, per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo.

Delibera della Giunta provinciale n. 1561 di data 9 ottobre 2020 che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo dei giorni 2-4 ottobre 2020.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati dalle calamità verificatesi tra il 2 e 4 ottobre 2020 a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l'eventuale danno economico connesso a sospensioni dell'attività, riduzioni dei ricavi delle vendite o perdite di scorte, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 di data 9 ottobre 2020, che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità.

Delimitazione dei Comuni interessati alla calamità, così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 9/10/2020: Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine, Comano Terme, Drena, Dro, Fiavè, Giustino, Ledro, Madruzzo, Massimeno, Molveno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tenno, Tione di Trento, Tre Ville, Valledaghi, Bresimo, Caldes, Cavizzana, Cis, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Livo, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Pinzolo, Rabbi, Rumo, Terzolas, Vermiglio.

2. Beneficiari

2.1 – Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni le imprese appartenenti al settore industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e i lavoratori autonomi previsti dall'articolo 2222 del codice civile, operanti stabilmente in provincia di Trento e pertanto iscritti nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, oppure in possesso di partita Iva qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione ai suddetti Registri.

3. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera a), b) individuazione della spesa ammissibile e del contributo/indennizzo concedibile

3.1 - Possono beneficiare di contributi in conto capitale, le seguenti tipologie di intervento:

- a. la ricostruzione o la riparazione di beni immobili in disponibilità del soggetto richiedente che risultino danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle adiacenze e dei percorsi di accesso principale a detti beni immobili;
- b. la sostituzione o la riparazione di beni mobili danneggiati (arredi, veicoli, attrezzature varie, etc.). La sostituzione o riparazione di impianti di tipo immobiliare (impianto elettrico, impianto riscaldamento, etc.), in assenza di ulteriori interventi sull'immobile, è assimilata ai beni mobili ai fini dei presenti criteri.
- c. il ripristino di scorte.

3.2 - Per gli interventi indicati al precedente punto 3.1 è concesso un contributo a titolo di de minimis, e comunque nel limite del de minimis disponibile, pari al 75% della spesa ammessa. Non sono finanziabili domande con spese ammissibili inferiori a 2.500,00 euro.

3.3 - Per quanto attiene agli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni immobili danneggiati, delle relative adiacenze e dei percorsi di accesso principali la spesa ammessa a contributo è determinata sulla base della documentazione tecnica presentata, salvo quanto previsto al punto 5.1.

3.4 - Per la sostituzione/riparazione di beni mobili danneggiati, e per l'indennizzo per la perdita di scorte, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal valore espresso nella perizia di stima redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - con riferimento al valore economico del bene specifico al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dello stesso bene.

4. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera b) e individuazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile

4.1 - E' possibile beneficiare di indennizzi per la perdita di reddito quando ricorre il seguente caso:

- riduzione del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente in base alle definizioni di seguito indicate.

4.2 - La percentuale dell'indennizzo è pari al 20% della spesa ammessa individuata nella perdita di reddito calcolata confrontando il mancato incasso del periodo ottobre-novembre 2020 rapportato all'anno precedente.

4.3 - Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Volume di attività": somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa.

Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto, nonché i proventi straordinari;

- b) "periodo di osservazione": ottobre-novembre 2020.

5. Disposizioni comuni e obblighi

5.1. - Se il bene danneggiato, mobile o immobile, è coperto da assicurazione, il contributo è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. L'indennizzo verrà recuperato in sede di rendicontazione finale qualora non già dichiarato in sede di presentazione della domanda.

5.2 - I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità, nonché con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata ai sensi della presente legge.

5.3 - I beneficiari dei contributi e degli indennizzi, salvo casi di forza maggiore, devono impegnarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva, anche diversa da quella preesistente ed anche tramite l'affitto dell'azienda, almeno per il periodo non inferiore a tre anni dalla data di fine lavori per gli investimenti immobiliari e dalla data dell'ultima fattura per gli investimenti mobiliare.

6. Modalità di presentazione delle domande

6.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando gli schemi adottati secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 che saranno resi disponibili sul sito Internet della Provincia di Trento.

6.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), via Solteri n. 38, 38122 Trento, a partire dall'ottavo giorno successivo all'adozione della deliberazione di approvazione dei criteri in oggetto ed entro sessanta giorni, con la seguente modalità:

- posta elettronica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore). In ogni caso la documentazione va trasmessa con gli strumenti telematici indicati all'indirizzo di posta elettronica certificata apiae.incentivi@pec.provincia.tn.it. Le domande devono essere trasmesse, a pena di irricevibilità, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto "Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati".

6.3 - In domanda dovrà essere dichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- l'esistenza di eventuale copertura assicurativa, con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della rendicontazione.

La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

- la spesa presunta risultante dalla documentazione tecnica allegata;
- la stima dei beni mobili e delle scorte come risultante dalla perizia di stima con riferimento al valore dei beni al momento dell'evento calamitoso;
- la presunta perdita di reddito.

6.4 In allegato alla domanda deve essere presentato:

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo o computo consuntivo per interventi realizzati;
- perizia di stima con riferimento al valore dei beni mobili e delle scorte al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;
- nel caso di esistenza di copertura assicurativa, copia del verbale di sopralluogo/perizia rilasciato dalla compagnia assicuratrice;
 - documentazione comprovante il volume di attività nei periodi di osservazione.

7. Istruttoria e concessione dei contributi/indennizzi

7.1 – La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è l'Agenzia provinciale per le incentivazioni delle attività economiche (APIAE).

7.2 - La concessione dei contributi viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di completamento dell'istruttoria, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande.

I contributi e gli indennizzi sono concessi in unica soluzione a titolo di de minimis.

7.3 - In fase istruttoria, in particolare, vengono valutati la congruità degli interventi realizzati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell'evento calamitoso ai fini della

rideterminazione della spesa ammessa e in base alla documentazione tecnica e alle perizie di stima presentate in domanda.

7.4 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, prorogabili di un anno con domanda motivata da presentare entro la scadenza originaria. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 180 giorni dal termine fissato per completamento. In materia di termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi. Nel caso la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base degli interventi effettivamente realizzati entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

8. Erogazione dei contributi e indennizzi

8.1 - Per la rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- per gli investimenti immobiliari, computo metrico consuntivo qualora non già presentato in sede di domanda e copia delle fatture di spesa quietanzate;
- dichiarazione dell'importo dell'indennizzo assicurativo riconosciuto qualora non già indicato in domanda o prima della concessione;
- dichiarazione attestante gli estremi dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistica ovvero che per l'intervento realizzato non era necessario alcun titolo abilitativo;
- documentazione grafica di supporto;
- per i beni mobili e per le scorte copia delle fatture di spesa quietanzate ed elenco riepilogativo dei documenti di spesa;
- attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali attestante la perdita di reddito.

8.2. I contributi e gli indennizzi vengono liquidati, compatibilmente con il budget di cassa di APIAE, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 per gli investimenti immobiliari, ed erogati entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

9. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

9.1 - Il preventivo di spesa deve essere redatto da un tecnico abilitato e consiste nel computo metrico estimativo dell'intervento, corredato da una descrizione che metta in evidenza gli elementi danneggiati che si intendono ripristinare, nonché dalla documentazione fotografica degli stessi elementi. Per interventi già realizzati può essere prodotto un computo consuntivo.

9.1.bis Il consuntivo di spesa redatto da tecnico abilitato deve confermare tra l'altro i contenuti delle informazioni e dichiarazioni contenute nel modulo della domanda di contributo, con particolare riferimento a nesso di causalità e identificazione dell'immobile danneggiato, nonché contenere la documentazione grafica di supporto.

10. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

10.1 - La Provincia può accertare la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo oppure, salvo casi di forza maggiore, non sia stato rispettato l'impegno a continuare l'esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 5.3;

- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

10.2 – La struttura competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo e provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.